

# ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA MARCHE

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

## STATUTO

### Sommario

- Art. 1 Denominazione e durata dell'Associazione
- Art. 2 Sede
- Art. 3 Scopi
- Art. 4 Soci
- Art. 5 Recesso, decadenza ed esclusione dei soci
- Art. 6 Organi sociali
- Art. 7 Assemblea dei soci
- Art. 8 Consiglio Direttivo
- Art. 9 Presidente
- Art. 10 Collegio dei revisori dei conti
- Art. 11 Consulenza scientifica
- Art. 12 Regolamento per il funzionamento dell'Associazione
- Art. 13 Patrimonio e risorse economiche
- Art. 14 Bilancio e avanzo di gestione
- Art. 15 Libri sociali
- Art. 16 Scioglimento dell'Associazione
- Art. 17 Modifiche allo statuto
- Art. 18 Clausola compromissoria
- Art. 19 Disposizioni generali

**STATUTO**  
della  
**ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA MARCHE**  
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

**Art. 1 – Denominazione e durata dell'Associazione**

L'Associazione denominata "Associazione Italiana Celiachia Marche – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve denominabile anche come "A.I.C. MARCHE ONLUS" è una associazione di diritto privato costituita ai sensi dell'art. 4 e seguenti del C.C., operante quale organizzazione di volontariato secondo le norme previste dalla L. 11.8.1991 n. 266, dalla L.R. Marche 13.4.1995 n. 48 e relativi regolamenti attuativi.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione aderisce alla Federazione tra le Associazioni per la Celiachia denominata AIC "Associazione Italiana Celiachia Onlus" ai sensi dell' art. 5 del relativo Statuto.

**Art. 2 – Sede**

L'Associazione ha attualmente sede legale in via dell'Asilo 6, 60035 JESI (AN).

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale dell'Associazione anche in altro luogo dello stesso Comune o in altro Comune della Regione Marche, senza che ciò comporti modifica del presente Statuto; può inoltre istituire sedi operative territoriali e locali.

**Art. 3 – Scopi**

L'Associazione ha struttura democratica, è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione ha lo scopo di offrire aiuto alle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme ed alle loro famiglie, con l'apporto originale dell'attività di volontariato prestata per suo tramite dai soci, in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro diretto o indiretto.

I soci non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, purché adeguatamente documentate e approvate dal Consiglio Direttivo nei limiti fissati dalla Legge.

A titolo esemplificativo, per il raggiungimento dei propri fini e nel proprio ambito territoriale, l'Associazione si propone di:

- promuovere l'assistenza, l'informazione e l'educazione delle persone affette da celiachia o dermatite erpetiforme e delle loro famiglie in relazione a dette patologie, erogando a tal fine appositi servizi;
- sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti affetti dalle patologie sopra indicate;
- promuovere e curare i rapporti con le società scientifiche in relazione alle patologie suddette;
- promuovere la ricerca scientifica sui problemi connessi a tali patologie;
- effettuare rilievi sulla diffusione delle stesse patologie nella Regione Marche;
- promuovere rapporti con associazioni regionali, mediche e non, e con ogni altra istituzione avente scopi o programmi analoghi ai propri;

- diffondere, promuovere e curare l'informazione della classe medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche inerenti le predette patologie;
- favorire la diffusione e la cultura dell'alimentazione alternativa senza glutine.

L'Associazione provvede con ogni mezzo al raggiungimento dei propri fini e scopi: organizza convegni, corsi di studio, comitati scientifici, seminari e simili; concede contributi e borse di studio; pubblica opere scientifiche e divulgative attinenti alle citate patologie. Svolge altre attività connesse a quelle elencate, in quanto integrative o complementari delle stesse.

Può avvalersi per la sua attività di lavoratori autonomi o dipendenti, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia di volontariato, anche per l'istituzione di una segreteria operativa.

#### **Art. 4 – Soci**

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche interessate, a qualunque titolo, a seguire l'attività dell'Associazione stessa ed offrire il proprio contributo personale o finanziario.

Chi intende aderire all'Associazione presenta apposita domanda, dichiarando di accettare le norme dello Statuto, del regolamento e le loro eventuali modifiche, nonché le delibere degli organi sociali; l'ammissione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa come pure la possibilità di trasmettere a terzi la propria qualifica di socio o il contributo associativo.

La domanda di un minore è sottoscritta e presentata dall'esercente la potestà parentale.

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, acquisendo il titolo di "Socio Ordinario".

Ai Soci Ordinari che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di "Socio Benemerito".

Il Socio Ordinario che decida volontariamente di versare una quota associativa di importo superiore a quello stabilito dal Consiglio Direttivo, acquisisce il titolo di "Socio Sostenitore"; lo stesso titolo può essere attribuito dal Consiglio Direttivo al socio che offra un contributo di particolare rilevanza prestando la propria opera o effettuando donazioni.

Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo di "Socio Onorario" a persone fisiche non associate che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione. I Soci Onorari sono esentati dal versamento della quota associativa, non possono ricoprire cariche nell'Associazione, ma, se invitati, possono partecipare come osservatori all'Assemblea.

I soci in regola con il versamento della quota annuale associativa hanno diritto a:

- essere informati sulle attività promosse dall'Associazione e parteciparvi con piena parità e senza limiti temporali;
- frequentare i locali e gli impianti dell'Associazione, secondo le modalità individuate dal Regolamento e senza modificarne la destinazione d'uso.
- partecipare all'Assemblea Ordinaria e a quella Straordinaria con pari diritto di voto; il voto dei minori è espresso dal genitore che ne eserciti la patria potestà,

I soci che abbiano raggiunto la maggiore età hanno inoltre diritto a ricoprire le cariche associative.

#### **Art. 5 – Recesso, decadenza ed esclusione dei soci**

L'appartenenza all'Associazione cessa per:

- recesso per morosità, quando non sia versata la quota associativa entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

- decesso;
- esclusione, nei casi in cui:
  - l'associato abbia percepito compensi per la sua attività di volontariato;
  - l'associato abbia posto in essere comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione o tali da arrecare danni morali e materiali alla stessa;
  - l'associato risulti inadempiente rispetto agli obblighi assunti ai sensi del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere adottate, o che con la sua condotta ostacoli il buon andamento del sodalizio, nonché per altri gravi e comprovati motivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stata contestata in forma scritta la circostanza che motiva l'esclusione, con l'assegnazione di un termine per la presentazione delle controdeduzioni.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso con il quale il Socio può chiedere che sulla decisione del Consiglio Direttivo si pronunci l'Assemblea nel corso della prima adunanza utile.

## **Art. 6 – Organi sociali**

Sono Organi dell'Associazione:

- 1 – l'Assemblea dei soci;
- 2 – il Consiglio Direttivo;
- 3 – il Presidente del Consiglio Direttivo
- 4 – il Collegio dei Revisori Contabili.

## **Art. 7 – Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dai Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, con le modalità previste dal Regolamento, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta questi lo ritenga necessario.

Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea dietro richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori o di almeno un decimo dei soci: in tali casi la convocazione è effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea si tiene nei venti giorni successivi.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea, validamente costituita, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che si accerta preliminarmente del diritto dei presenti ad intervenire. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, se anche questi è assente, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina tra i presenti un Segretario per assisterlo durante la discussione: il Segretario redige il verbale della seduta.

L'Assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione, ed inoltre:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero;
- elegge i componenti del Collegio dei revisori dei conti;

- definisce gli obiettivi generali e delibera programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
- discute e approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio;
- discute ed approva i Regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dall'Associazione nel caso di contestazioni od osservazioni pervenute nel termine previsto dall'articolo 12;
- nomina il Consulente scientifico o costituisce il Comitato Scientifico su proposta del Consiglio Direttivo;
- tratta gli argomenti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- decide sui ricorsi avanzati dai soci esclusi.

L'Assemblea straordinaria è convocata con le modalità previste per l'Assemblea Ordinaria ed è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria, che si tiene con le modalità previste per l'Assemblea Ordinaria delibera in merito a:

- modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- scioglimento dell'Associazione, procedendo alla nomina, revoca e modifica dei poteri dei liquidatori e decidendo sulla devoluzione del patrimonio sociale;
- decisioni sull'azione di responsabilità verso gli amministratori;
- decisioni sull'appello del consigliere escluso dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria, validamente costituita ai sensi del 4° comma del presente articolo, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; sullo scioglimento della associazione delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti espressi.

Nessun socio può esprimere il voto su questione concernente i propri interessi.

Le delibere, adottate in conformità della norma e dello Statuto dall'Assemblea ordinaria e dall'Assemblea straordinaria, validamente costituite, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

## **Art. 8 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, variabile da cinque a nove, eletti dall'Assemblea dei Soci tra i soci candidati; il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di decadenza dalla carica di un Consigliere, dovuta a qualsiasi causa, l'Assemblea può provvedere alla sua sostituzione; il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

In caso di decadenza della maggioranza dei Consiglieri, l'Assemblea procede all'elezione del nuovo Consiglio, fino all'insediamento del quale l'ordinaria amministrazione è assicurata dal Consiglio decaduto.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- perseguire, con azione concreta, i fini sociali, essendo investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria che, per legge o per Statuto, non siano riservati all'Assemblea dei soci;
- redigere il bilancio consuntivo e presentarlo all'Assemblea, per l'approvazione,;
- redigere il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
- determinare la quota associativa annua;
- adottare i provvedimenti di esclusione dei soci, qualora necessari;

- deliberare sulla variazione della sede legale e sulla istituzione di sedi operative territoriali e locali;
- proporre la nomina del Consulente Scientifico o la costituzione del Comitato Scientifico, nei modi e con le finalità fissate dal Regolamento;
- nominare, tra i suoi componenti, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Vice Presidente, le cui funzioni sono stabilite dal Regolamento.

Il Consiglio è inoltre chiamato a decidere sull'esclusione dei consiglieri dalla carica, per i motivi e con le modalità stabilite dal Regolamento. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso e il consigliere escluso può chiedere che sulla decisione del consiglio direttivo si pronunci "il collegio dei probiviri della federazione di cui all'art. 18 del presente statuto". Nel periodo intercorrente tra la delibera di esclusione e l'esito del ricorso, al consigliere escluso "spetta il diritto di intervento alle riunioni del direttivo ma non il diritto di voto".

Le riunioni del Consiglio si tengono, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno una volta ogni tre mesi e sono convocate dal Presidente nelle modalità previste dal Regolamento.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio è presieduto da un consigliere designato dalla maggioranza degli stessi o dal più anziano.

Le dimissioni dei consiglieri sono presentate per iscritto al Presidente o al Vice Presidente.

### **Art. 9 – Presidente**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione, della quale assume la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Il Presidente indice e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione delle delibere degli stessi Organi.

In casi di comprovata necessità ed urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendone tempestivamente allo stesso e sottoponendoli a ratifica nel corso della prima seduta utile.

In caso di assenza, dimissioni, decesso, decadenza, revoca o esclusione del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente fino al suo ritorno, o fino all'elezione del nuovo Presidente.

### **Art. 10 – Collegio dei revisori dei conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea tra persone esperte in materie giuridiche, fiscali, contabili ed economiche. Il Presidente del Collegio è eletto tra i suoi membri nel corso della prima riunione convocata dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea, oltre che i membri effettivi, elegge anche due membri supplenti del Collegio, che subentrano in caso di cessazione del rapporto di un membro effettivo.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di membro del Collegio dei Revisori è incompatibile con le cariche di Presidente dell'associazione e di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla la regolare tenuta dei libri contabili e dei libri sociali, esamina il bilancio annuale e redige la relazione di accompagnamento al bilancio stesso.

I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'attività del Collegio risulta da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei revisori, nel quale è riportata anche la relazione al bilancio annuale.

Il Collegio può richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea con richiesta informale motivata; nel caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvede direttamente il Collegio stesso.

### **Art. 11 – Consulenza scientifica**

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea dei soci la nomina di un Consulente Scientifico o la costituzione di un Comitato Scientifico, con funzione di competenza medico-scientifica. Le modalità di nomina e i compiti degli organi di consulenza sono dettate dal Regolamento.

Il Consulente o i membri del Comitato partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

### **Art. 12 – Regolamento per il funzionamento dell'Associazione**

Il Consiglio Direttivo redige il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, che detta le norme particolari che regolano lo svolgimento delle attività nel rispetto dello Statuto.

Il Regolamento adottato è comunicato ai Soci e si ritiene approvato se nessuna osservazione è avanzata nei termini indicati; in presenza di contestazioni o osservazioni, il Regolamento è presentato per l'approvazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci appositamente convocata o nel corso della sua prima adunanza utile. Le modifiche al Regolamento sono adottate secondo le stesse modalità.

### **Art. 13 – Patrimonio e risorse economiche**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili, acquistati o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche della gestione.

L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- quote sociali e contributi dei soci;
- contributi di soggetti privati erogati anche a seguito di raccolte pubbliche di fondi;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno dell'Associazione e di specifici e documentati progetti ed attività;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie, per natura, a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive eventualmente svolte in via occasionale e marginale nei limiti previsti dalla norma;
- introiti realizzati nello svolgimento della attività istituzionale o connessa;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- ogni altra entrata finalizzata alla attività istituzionale;

I versamenti sono effettuati a favore dell'Associazione a fondo perduto, e in nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

I versamenti non creano diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

## Art 14 – Bilancio e avanzo di gestione

L'esercizio sociale ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'esercizio precedente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci, dopo averlo messo a disposizione del Collegio dei revisori dei conti per l'esame e la redazione della relazione di accompagnamento.

Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione: è fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

## Art. 15 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- il libro dei verbali e delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei revisori;
- il libro dei soci;
- ogni altro libro previsto dalle norme o ritenuto necessario.

## Art. 16 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei voti espressi.

L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i relativi poteri e compensi; decide in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo non dismesso ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/1296 n. 662, salve diverse disposizioni imposte dalle leggi vigenti al momento dello scioglimento.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea generale straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci.

## Art. 17 – Modifiche allo statuto

Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria, secondo le stesse modalità previste per l'approvazione.

Le proposte di modifica, oltre che dal Consiglio Direttivo, possono essere avanzate da almeno un decimo dei soci, che richiedono al Presidente la convocazione dell'Assemblea.

## Art 18 – Clausola compromissoria

Ogni controversia insorta tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Associazione, avente ad oggetto l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione o del presente Statuto, è rimessa al giudizio insindacabile del collegio dei Probiviri della Federazione di cui art. 1 del presente Statuto.

## Art. 19 – Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Legge 266/91, alle altre norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Jesi, 11/04/2010

*Janette P. Powell*

Autografo il 30 APR 2010 da n. 1405

serie 3 per € 172,13

8

CAPODISTRICTUALE  
per il DISTRETTO TERRITORIALE  
(Giulia Legari)